

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2346

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Norme sul personale addetto agli impianti sportivi (*steward*),
nonché modifica alla legge 3 aprile 2001, n. 142

Presentata il 30 marzo 2009

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007 n. 41, recante « Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonché norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive » emanato in seguito ai gravissimi disordini scoppiati al di fuori dello stadio di Catania, nel quale si svolgeva la partita Catania-Palermo, e nel corso dei quali ha trovato la morte l'ispettore capo della Polizia di Stato Raciti, prevede che « Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto, sono stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di collaborazione con le Forze dell'ordine ».

Il decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 23 agosto 2007, disciplina l'organizzazione e il servizio degli *steward* negli impianti sportivi. L'articolo 2 del medesimo decreto prescrive che:

« 1. Le società organizzatrici delle competizioni sportive di cui all'articolo 1 sono responsabili dei servizi finalizzati al con-

trollo dei titoli di accesso, all'instradamento degli spettatori ed alla verifica del rispetto del regolamento d'uso dell'impianto, attraverso propri addetti, di seguito denominati *steward*, assicurandone la direzione ed il controllo da parte del responsabile per il mantenimento della sicurezza degli impianti sportivi, a norma degli articoli 19 e seguenti del decreto del Ministro dell'interno del 18 marzo 1996, come successivamente modificato ed integrato, di seguito denominato "delegato per la sicurezza".

2. I servizi di cui al comma 1 sono assicurati dalle società organizzatrici direttamente ovvero avvalendosi di istituti di sicurezza privata autorizzati a norma dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ».

Nel dettaglio, gli articoli della presente proposta di legge prevedono:

a) articolo 1: le finalità della legge;

b) articolo 2: gli obblighi delle società sportive organizzatrici di competizioni sportive;

c) articolo 3: i soggetti a cui spetta la realizzazione dei servizi per la sicurezza;

d) articolo 4: la possibilità per le società cooperative di *steward* di partecipare agli appalti per la realizzazione dei servizi per la sicurezza;

e) articolo 5: il trattamento economico e previdenziale degli *steward* in deroga al comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 142 del 2001;

f) articolo 6: le competenze in materia di controversie tra socio e cooperativa.

Con la presente proposta di legge si disciplina la costituzione di cooperative costituite da *steward* e per l'attività di *stewarding*, nonché il trattamento economico e previdenziale degli *steward*.

PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA REGIONALE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge stabilisce norme riguardanti il personale addetto agli impianti sportivi, di seguito denominato « *steward* », nei quali si svolgono competizioni sportive organizzate da società professionistiche.

ART. 2.

(Obblighi delle società sportive organizzatrici di competizioni sportive).

1. Le società organizzatrici delle competizioni sportive di cui all'articolo 1 sono responsabili dei servizi finalizzati al controllo dei titoli di accesso, all'instradamento degli spettatori e alla verifica del rispetto del regolamento d'uso dell'impianto, attraverso gli *steward*, assicurandone la direzione, l'organizzazione e il controllo da parte del responsabile per il mantenimento della sicurezza degli impianti sportivi, a norma degli articoli 19 e seguenti del decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11 aprile 1996, e successive modificazioni, di seguito denominato « delegato per la sicurezza ».

ART. 3.

(Realizzazione dei servizi per la sicurezza).

1. I servizi di cui all'articolo 2 della presente legge possono essere svolti direttamente dalle società professionistiche ovvero affidati a imprese private, autorizzate ai sensi dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, mediante contratti di appalto a norma dell'articolo 1655 del codice civile e dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

ART. 4.

(Società cooperative di steward).

1. L'appalto di cui all'articolo 3 può essere affidato a società cooperative costituite in via prevalente e non esclusiva tra *steward* ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142, che comprendano anche il delegato per la sicurezza.

ART. 5.

(Modifica all'articolo 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142).

1. All'articolo 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-ter. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, le cooperative costituite tra personale addetto agli impianti sportivi (*steward*) possono corrispondere ai propri soci lavoratori un trattamento economico proporzionale alla durata della prestazione lavorativa richiesta in relazione alle particolari esigenze tecniche e organizzative del servizio. La contribuzione previdenziale ed assicurativa è determinata e versata sul predetto trattamento economico, anche in deroga alla normativa vigente in materia di minimale contributivo ».

ART. 6.

(Norma di interpretazione autentica).

1. L'articolo 5, comma 2, secondo periodo, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che le controversie tra socio e cooperativa relative al rapporto di lavoro sono di competenza del tribunale ordinario.

